

# **PROPOSTA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI**

## **Relazione**

Le norme oggetto della presente Proposta di Legge Regionale **"Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati della Regione Friuli Venezia Giulia. Disposizioni sulla trasparenza e l'accessibilità alle informazioni"** è volta a garantire la massima trasparenza possibile e la totale pubblicità della vita istituzionale e amministrativa della Regione Friuli Venezia Giulia nonché degli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale, al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione e per incentivare la partecipazione all'attività politica e amministrativa, informata e consapevole, delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, quale presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza, di buona amministrazione e di partecipazione.

Tutti questi dati e informazioni vengono già raccolti a spese del pubblico e riguardano attività finanziate con le imposte, ma sono stati finora perlopiù inaccessibili al comune cittadino.

Con la presente Proposta di Legge Regionale si intende garantire che tali dati divengano effettivamente pubblici e fruibili, rendendoli disponibili sulla rete internet, attraverso i siti istituzionali, secondo il principio dei "dati aperti" inserendo un elemento che finora ha connotato solamente le Istituzioni delle grandi democrazie anglosassoni.

Secondo questo principio tutti i dati in possesso dell'amministrazione regionale, intesa in senso lato, saranno da intendersi come "pubblici" e per questo resi disponibili in forma completa, eccetto quelli che sono soggetti a valide restrizioni di riservatezza e sicurezza. Tutti i dati pubblici saranno rilasciati in formato aperto, ovvero messi a disposizione di tutti su internet con queste caratteristiche:

Primari: I dati sono raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate.

Tempestivi: I dati sono resi pubblici tanto velocemente quanto è necessario per preservarne il valore.

Accessibili: I dati sono disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.

Leggibili dai computer: I dati sono strutturati per consentire di essere processati in modo automatico.

Non discriminatori: I dati sono disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione.

Non proprietari: I dati sono disponibili in un formato sul quale nessuna entità ha esclusivo controllo.

Liberi: L'uso e il riuso dei dati non deve essere soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto.

La questione della pubblicità della vita istituzionale e più in generale dell'intera attività e spesa pubblica, del principio einaudiano "conoscere per deliberare", è elemento fondante di una vera democrazia.

In tempi in cui anche le richieste più giuste di moralizzazione finiscono per essere piegate al vento di una ondata demagogica che si traduce ancora una volta in un pericoloso e generale sentimento di antipolitica occorre garantire ai cittadini la possibilità di poter conoscere e controllare l'attività svolta dai vari enti e anche quei dati inerenti l'attività degli eletti, integrale e senza filtri.

Il controllo è l'essenza stessa della democrazia. Nella possibilità da parte dei cittadini di esercitare il controllo su chi li governa si compie infatti, il senso di un sistema democratico.

## CAPO I

Trasparenza dell'Istituzione Regione Friuli Venezia Giulia e degli Enti comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dalla stessa Istituzione.

### Articolo 1

#### Finalità

Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione e per incentivare la partecipazione all'attività politica e amministrativa, informata e consapevole, delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, quale presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza, di buona amministrazione e di partecipazione, la presente legge detta principi e linee guida per assicurare, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia, la massima trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa, nonché la massima fruibilità delle informazioni e degli atti.

### Articolo 2

#### Enti interessati

1. La presente legge si applica alla Regione Friuli Venezia Giulia nonché a enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali.

### Articolo 3

#### Informazione, trasparenza e partecipazione

1. L'attività dei soggetti di cui all'articolo 2 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, promuovono tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, in particolare favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l'accesso alle informazioni detenute ed elaborate dalle pubbliche amministrazioni, anche mediante l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad assicurare, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dalla normativa vigente, la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti a rilevanza esterna adottati, al fine di costituire un patrimonio informativo comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operino in ambito regionale per finalità di pubblico interesse.

4. Il suddetto obbligo è assolto mediante la diffusione e l'utilizzo integrato, nell'ambito regionale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e in particolare attraverso l'implementazione e lo sviluppo della rete telematica della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. A tale scopo la Regione, d'intesa con gli altri soggetti di cui all'articolo 2, favorisce l'istituzione di portali elettronici, tra di essi coordinati e resi tecnicamente compatibili, finalizzati alla concentrazione delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni, al fine di assicurare la massima fruibilità e completezza delle stesse, anche allo scopo di snellire l'attività delle amministrazioni locali e di facilitare l'interscambio dei dati utilizzabili congiuntamente da più enti pubblici o privati.

6. Al fine di garantire la partecipazione attiva ai procedimenti amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o associata, la Regione Friuli Venezia Giulia e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 assicurano la messa a disposizione delle informazioni relative all'attività politica e amministrativa e la conoscibilità di tutti gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna attraverso la loro pubblicazione sul portale istituzionale. Per agevolare l'accessibilità alle informazioni, affinché sia assicurata la diffusione telematica, gli Enti di cui all'articolo 2 sono tenuti a rendere disponibili tali informazioni, in formato standard aperto (esempio XML).

7. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

8. I limiti dell'accesso ai documenti e agli atti della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite e del diritto alla riservatezza sono stabiliti al successivo articolo 10. Con il regolamento di cui all'articolo 17 si provvede a specificare i modi, i tempi e le strutture chiamate ad adempiere alla pubblicazione.

9. I ricorsi in materia di accesso, rivolti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 17.

10. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, gli atti e i documenti della Regione Friuli Venezia Giulia e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere redatti con un linguaggio chiaro e comprensibile; l'eventuale uso di termini tecnici, giuridici, nonché di sigle e abbreviazioni deve essere seguito dall'esplicitazione del rispettivo significato. Deve essere comunque assicurata la comprensibilità anche alle persone con disabilità visive ed uditive.

#### Articolo 4

##### Portale della Regione

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3, è istituito il portale della Regione Friuli Venezia Giulia ove è riservata in modo immediatamente percepibile una sezione dedicata alla TRASPARENZA. Tale servizio telematico è finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni istituzionali nel territorio regionale e alla loro libera distribuzione.

2. Dal portale della Regione Friuli Venezia Giulia si accede alle informazioni dei portali regionali settoriali, che mantengono comunque la propria autonomia organizzativa e finanziaria.

3. In attuazione della normativa vigente in materia di amministrazione digitale, il portale della Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto sito istituzionale, deve rispettare i principi di accessibilità, nonché di elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità.
4. Il portale della Regione, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di amministrazione digitale, contiene l'indicazione precisa del trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia, dei dirigenti, dei consulenti, dei membri di commissioni e collegi comunque denominati.
5. Il portale della Regione pubblica, altresì, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dei membri della Giunta e dei consiglieri regionali.
6. Tutti i documenti e le informazioni contenuti nel portale sono fruibili gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
7. La struttura competente per la Comunicazione Istituzionale:
  - a. istituisce la sezione "TRASPARENZA" all'interno del sito istituzionale;
  - b. sovrintende alla relativa gestione in raccordo con tutte le altre strutture;
  - c. garantisce con modalità idonee l'agevole reperimento di atti, documenti e informazioni, anche attraverso l'indicizzazione e la classificazione per materia.

Le strutture competenti SETTORIALI E DEGLI ALTRI Enti di cui all'articolo 2, comma 1, curano l'inserimento dei dati sui portali o siti istituzionali in base a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia di documenti amministrativi.

La pubblicazione telematica è in ogni caso esclusa per atti, documenti e informazioni che contengano:

- a. dati sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, sulla situazione sanitaria, familiare o finanziaria delle persone fisiche, o comunque sulla loro vita privata;
  - b. informazioni riservate sull'attività di gruppi, associazioni e altri soggetti collettivi la cui conoscenza potrebbe comportare una illegittima o ingiustificata lesione degli interessi sociali;
  - c. informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o finanziario relative a imprese determinate la cui conoscenza potrebbe ostacolare, in modo illegittimo o ingiustificato, la loro attività produttiva o la loro posizione di mercato.
  - d. Sono altresì esclusi dalla pubblicazione gli atti, i documenti e le informazioni per i quali la legislazione statale e regionale vigente prevede il segreto o comunque il divieto di comunicazione.
8. Ogni struttura responsabile cura la pubblicazione telematica dell'elenco tipologico dei procedimenti di propria competenza e i tempi previsti per la loro conclusione.
  9. Con il regolamento di cui all'articolo 17 si provvede a specificare i modi, i tempi e le strutture chiamate ad adempiere alla pubblicazione delle diverse informazioni.

Articolo 5

Elementi di informazione e conoscenza

1. L'attività di informazione e di comunicazione istituzionale svolta dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, in applicazione delle norme vigenti in materia, è finalizzata a:
  - a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative;
  - b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
  - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza;
  - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
  - e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure, di interscambio delle informazioni e di modernizzazione degli apparati.

A tal fine sono resi pubblici in particolare:

1. Per il Consiglio e la Giunta regionale:
  - a. La composizione del Consiglio e della Giunta;
  - b. il Bilancio dell'Istituzione, con relativi allegati;
  - c. i Bilanci con relativi allegati dei Gruppi politici;
  - d. l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d'uso;
  - e. un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni ivi compresi quelli relativi a studi, progettazioni e contratti a tempo determinato; per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell'incarico specificando se studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato; ammontare pecuniario riconosciuto; data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da essa stessa; obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dalla Regione e per quali importi, obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni di incompatibilità;
  - f. pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle commissioni e in Consiglio e archiviazione fruibile, attraverso resoconto stenografico e/o audio e/o audio/video con indicizzazione.
2. Per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente e ciascun componente la Giunta o per ciascuno da questi nominati, devono essere disponibili:
  - a. nome e cognome, luogo e data di nascita;
  - b. il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica complessiva degli eletti e dei nominati e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
  - c. ruolo svolto in Consiglio regionale quale Presidente, vicepresidente o segretario del Consiglio o di Commissione, Capogruppo, Assessore, Presidente o membro di Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dal Consiglio Regionale;
  - d. l'indennità, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
  - e. dichiarazione dei redditi propria, e del coniuge se consenziente, e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno successivo;
  - f. atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione siano essi progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
  - g. il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;

h. registro delle spese comprensive delle spese per lo staff, spese per gli uffici, spese per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie.

3. Per ogni altro Ente di cui all'articolo 2:

- a. la ragione sociale e la forma giuridica,
- b. la relazione con l'Istituzione regionale;
- c. i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti;
- d. il Bilancio e i relativi allegati.

## CAPO II

Tutela della trasparenza in materia di appalti pubblici

### Articolo 6

Trasparenza nel settore degli appalti pubblici

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione Friuli Venezia Giulia e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- a) tutti i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;
- b) per gli appalti di lavori pubblici, i soggetti di cui all'articolo 2, assumono, quale parametro di riferimento, il prezzario unico regionale, motivando ogni eventuale scostamento da quest'ultimo;
- c) oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati sul portale della Regione;
- d) ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato per via telematica nel portale della Regione Friuli Venezia Giulia affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza;
- e) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;
- f) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto.

### Articolo 7

Patto di integrità

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, all'interno dei bandi di gara per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 150 mila, prevedono, nell'ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione dei contratti.

### CAPO III

Tutela della trasparenza in materia di personale della Regione, incarichi esterni e concessione di benefici economici.

#### Articolo 8

Trasparenza nelle procedure concorsuali e selettive per il personale della Regione.

1. Le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego pubblico, anche a tempo determinato, presso la Regione e gli altri enti di cui all'articolo 2, comma 1, si conformano ai principi contenuti nella normativa vigente in materia.

2. In particolare è garantita:

- a) adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse che tutelino l'imparzialità e assicurino economicità e celerità, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatizzati per l'espletamento di eventuali prove preselettive e per la correzione degli elaborati;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- c) massima accessibilità, fatte salve le norme in materia di tutela della riservatezza, alle informazioni relative alle varie fasi della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle commissioni esaminatrici, le valutazioni dei curricula dei candidati, se previste, e gli esiti delle prove;
- d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto. Coloro che ricoprono incarichi politici o sindacali non possono far parte di queste commissioni.

3 Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla normativa vigente, almeno i due terzi dei commissari devono essere individuati mediante sorteggio pubblico nell'ambito di ruoli esterni all'amministrazione che procede, ovvero nell'ambito degli albi professionali diversi da quelli della provincia in cui si svolge il concorso o la selezione. Le procedure di sorteggio devono essere effettuate in seduta pubblica e trasmesse in diretta mediante collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre.

4. Nel bando devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo ove si terrà il pubblico sorteggio, nonché l'indirizzo per l'accesso alla diretta audio/video in internet e/o del canale in digitale terrestre utilizzato.

5. Nel caso in cui gli enti, le aziende pubbliche e le istituzioni, regionali o regolate dalla Regione, nonché le società o altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione, intendano avvalersi di lavoratori interinali o similari figure di lavoro temporaneo devono preventivamente comunicarlo al Dirigente del Settore personale, indicando la società o l'ente di cui intendono avvalersi e le condizioni di fatto che giustificano il ricorso a tale procedura.

#### Articolo 9

## Pubblicazione dei bandi di concorso

1. I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quanto altro previsto dalla vigente normativa, devono essere pubblicati, per intero, sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande, sui siti ufficiali internet della Regione e dell'amministrazione che procede.
2. Il link di apertura della sezione concorsi e avvisi di selezione deve essere inserito nella prima pagina dei siti internet e deve essere ben visibile e riconoscibile.
3. Sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati anche i nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici e i loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e l'esito delle stesse, le generalità dei lavoratori avviati al lavoro dalle società o enti di lavoro interinale.

## Articolo 10

### Ripartizione dei punteggi per i titoli

1. La ripartizione dei punteggi relativi ai titoli deve essere già indicata nel bando di concorso o nell'avviso di selezione.

## Articolo 11

### Trasparenza e pubblicità delle prove.

1. Le commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il relativo verbale deve essere pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione concorsi e selezioni, nonché sul sito dell'ente, azienda, istituto o società che indice il bando.

## Articolo 12

### Trasparenza nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterni

1. Il conferimento all'esterno di incarichi professionali e di consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e motivate condizioni ovvero quando si tratti di prestazioni di alta specializzazione che non potrebbero essere realizzate dal personale dipendente in servizio presso la Regione Friuli Venezia Giulia.
2. La Regione e tutti gli enti elencati all'articolo 2, comma 1, assicurano, nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza, il rispetto delle pari opportunità di genere.
3. Salvo eventuali più rigorose previsioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi, gli incarichi professionali e di consulenza il cui valore stimato sia superiore a euro 70 mila sono conferiti, di norma, mediante trattativa privata preceduta da bando di gara, fatta eccezione per gli incarichi di difesa in giudizio dell'ente, per quelli affidati a istituzioni universitarie o enti pubblici di ricerca e per quelli strettamente fiduciari del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, per i quali vige comunque l'obbligo di pubblicazione dei curricula e dell'esplicazione dei criteri di scelta. Il valore stimato potrà essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le variazioni dei prezzi pubblicati dall'ISTAT.
4. Il Settore personale, della Regione, costituisce e tiene costantemente aggiornato un elenco degli incarichi esterni, pubblicato sul portale della Regione, nel quale siano indicati l'oggetto



dell'incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento e i corrispettivi previsti e corrisposti. L'elenco deve essere consultabile per materia, per nominativo e per ordine cronologico.

5. Gli altri Enti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono all'istituzione e alla tenuta di analoghi elenchi attraverso appositi strumenti informatici o servendosi del portale della Regione Friuli Venezia Giulia.

#### Articolo 13

Consulenze e incarichi affidati in esecuzione di bandi e appalti per opere, forniture e servizi

1. Unitamente agli altri documenti necessari per la relativa liquidazione delle spese, gli aggiudicatari di bandi e appalti per l'affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare alla struttura committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l'esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

2. I dirigenti delle strutture che hanno aggiudicato l'appalto curano, sotto la propria responsabilità, la tempestiva pubblicazione dei suddetti elenchi sul portale della Regione.

3. La trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento di forniture e servizi aggiudicati.

#### Articolo 14

Disposizioni particolari in materia di trasparenza dell'attività del personale dipendente

1. La Regione e gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 curano la redazione annuale degli elenchi completi dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico esterno conferito ai dipendenti. Tali elenchi sono resi pubblici mediante inserimento sul portale della Regione.

#### Articolo 15

Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici

1. La Regione Friuli Venezia Giulia e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono l'albo dei soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, cui sono erogati, a qualunque titolo, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica e finanziaria.

2. Tale albo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 1, consultabile liberamente da ogni cittadino, contiene:

- a) la denominazione del soggetto beneficiario;
- b) la struttura che ha proposto il beneficio;
- c) la sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali il contributo è stato assegnato, salvo i casi previsti dalla normativa a tutela della riservatezza;
- d) il tipo e l'entità del contributo erogato.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 17 sono individuati e definiti tempi, modalità e struttura competente alla tenuta e aggiornamento dell'albo.

### CAPO IV

## Norme attuative finali

### Articolo 16

#### Norma finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di adozione del regolamento di cui all'articolo 17.

### Articolo 17

#### Norma finale

Con apposito regolamento, da emanarsi non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative delle norme in essa contenute ivi compresi eventuali stanziamenti di Bilancio. Il medesimo regolamento deve prevedere una commissione di garanzia sulla trasparenza, i cui membri dovranno essere nominati secondo procedure che ne garantiscono l'autonomia, che monitori la messa online effettiva di tutti i dati pubblici in formato aperto, e assicuri il diritto di accesso dei cittadini.